

**ALLEGATO C - MODELLO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA INSUSSISTENZA
CAUSE DI ESCLUSIONE**

(art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2020, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni)

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALLA
LETTERA A), DEL SECONDO COMMA, DELL'ART. 36, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
E DELLA LETTERA A), DEL SECONDO COMMA, DELL'ART. 1, DEL DECRETO
LEGGE 16.07.2020, N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL FABBRICATO EX MULINO VOTTERO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE
DI UN SOCIAL HOUSING PREVISTA NELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
URBANA DI CUI AL PNRR – M5 C2 – PUI - CODICE IDENTIFICATIVO GARA
9653379C59 – CODICE UNICO DI PROGETTO D28J22000010006**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il __.__.____,
residente in Via _____ n. _____, _____ (___),
in qualità di legale rappresentante dell'offerente _____;

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il __.__.____,
residente in Via _____ n. _____, _____ (___),
in qualità di legale rappresentante dell'offerente _____;

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il __.__.____,
residente in Via _____ n. _____, _____ (___),
in qualità di legale rappresentante dell'offerente _____;

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il __.__.____,
residente in Via _____ n. _____, _____ (___),
in qualità di legale rappresentante dell'offerente _____;

DICHIARA / DICHIARANO

L'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

_____, li __.__.____.
(luogo, data)

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante / legali rappresentanti)

NOTA: Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo costituendo o già costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri compartecipanti del gruppo.

Si riporta di seguito il testo del primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni:

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, [anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6; si v., tuttavia, art. 1, c. 18, secondo periodo, decreto sblocca-cantieri], per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n. 309, dall'art. 291 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356, del Codice Penale nonché all'art. 2635, del Codice Civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622, del Codice Civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 quater, del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1, del Decreto Legislativo 22.06.2007, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 04.03.2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, del Decreto Legislativo 06.09. 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dal sesto e settimo comma, dell'art. 34 bis, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi del settimo comma, dell'art. 179, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01.06.2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, [anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6; si v., tuttavia, art. 1, c. 18, secondo periodo, decreto sblocca-cantieri] qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1, della Legge 19.10. 2017, n. 155 e dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi secondo comma, dell'art. 42, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui alla lettera c), del secondo comma, dell'articolo 9, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231 od ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;

f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, della Legge 19.03.1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17, della Legge 12.03.1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7, del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dal primo comma, dell'art. 4, della Legge 24.11.1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.